



# PROVINCIA DI CROTONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

## DISCIPLINARE DI GARA

### **"Fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per conformità accreditamento per il servizio di immunoematologia e medica trasfusionale del presidio ospedaliero San Giovanni Di Dio di Crotone"**

PROT. N. 45238 DEL 16/09/2013

#### PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

##### **1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

- a) Il plico contenente la busta della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, e dell'offerta economica e che ha per oggetto *"Fornitura in service di apparecchiature e materiale di consumo per conformità accreditamento per il servizio di immunoematologia e medica trasfusionale del presidio ospedaliero San Giovanni Di Dio di Crotone"* deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara, al seguente indirizzo: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28 - 88900 Crotone;
- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
- g) le buste interne contenenti l'offerta economica, l'offerta tecnica e la documentazione, devono essere altresì sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f).

##### **2. Contenuto del plico generale:**

Il plico generale dovrà contenere all'interno tre plichi, con le seguenti diciture:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
2. OFFERTA TECNICA;
3. OFFERTA ECONOMICA.

Il plico della Documentazione Amministrativa dovrà riportare l'oggetto della gara e la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Il plico con la dicitura *"Documentazione Amministrativa"* dovrà contenere quanto segue:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
  - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;

- a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di cui al successivo Capo 2.2;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del c.c.; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- b.2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante per la tipologia delle prestazioni ed importi richiesti.
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.  
Tale impegno si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 13, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere allegato:
- d.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, Indicazione della parte dei servizi e quote che saranno eseguite dai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
- d.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- d.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capitoli 2.1 e 2.2, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, di cooperative o di imprese artigiane**:
- e.1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m., deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- f) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui allo stesso articolo;
- g) attestazione di avvenuto pagamento del contributo per l'AVCP di €. 80,00, per il lotto n.1 ed €. 2000, per il lotto n. 2. Il pagamento deve avvenire mediante una delle modalità sotto riportate:

1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni dettate dall'Autorità;  
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1 maggio 2010.

## **2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, come segue:

- 1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica, con iscrizione nella fascia E per le imprese di pulizia;
- 2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
  - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
    - il titolare in caso di impresa individuale;
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
    - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
    - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
    - i direttori tecnici;
  - c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
    - il titolare in caso di impresa individuale;
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
  - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
  - i direttori tecnici;
- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
  - c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (*lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*);
  - e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (*lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*);
  - f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
  - g) che hanno commesso violazioni **gravi**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*);
  - h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
  - i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*);
  - m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' art. 14 del D.Lgs 81/2008;
  - m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (*lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*);
  - m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (*lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*);

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 135 del 2009).

A tal fine il concorrente allega alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria e tecnica -professionale ( punto III.2.2) e III.2.3) del bando di gara )**

Una o più dichiarazioni in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, con la quale il concorrente dovrà dimostrare quanto segue:

- a) aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi ( 2010, 2011, 2012 ) un fatturato globale d'impresa pari al doppio del valore del lotto per cui si partecipa;
- b) aver realizzato nel corso degli ultimi tre anni ( 2010, 2011, 2012 ) forniture per un valore pari all'importo del lotto di gara per cui si partecipa;
- c) copia dei bilanci dell'ultimo triennio ( 2010, 2011 e 2012 );
- d) di essere in possesso di due idonee referenze bancarie ( allegare alla documentazione amministrativa);

**"Capacità tecnica professionale "** – art. 42 del d.lgs 12.04.2006, n. 163, e s.m., come segue:

Il concorrente dovrà dimostrare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la capacità tecnica professionale producendo:

- a) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni ( 2010, 2011, 2012 ) nel lotto di gara per cui si partecipa, con indicazione del destinatario, data e importi, per una cifra non inferiore al valore del lotto;
- a.1) in caso di A.T.I., l'impresa mandataria dovrà possedere tale requisito in misura maggioritaria, e per la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i.  
Tale requisito dovrà essere così comprovato:
  - se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
  - se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) possesso del sistema di qualità della serie ISO 9001:2008;

## **3. Buste interne.**

### **3.1. Contenuto dell' «Offerta tecnica»**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione.

I parametri tecnici ed i pesi di valutazione sono disciplinati all' art. 5, del C.S.A., al quale si rinvia.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- ❖ le proposte devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione. Le stesse devono essere costituite da non più di 20 (venti) cartelle;
- ❖ per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi;
- ❖ L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

- ❖ in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata dall'operatore economico mandatario o capogruppo;
- ❖ dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

### 3.2. Offerta economica

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti ( *v. infra* ).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 83, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. , con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta economica dovrà essere compilata secondo lo schema del "MODULO OFFERTA ECONOMICA";
- b) l'offerta economica dovrà essere stilata e sottoscritta con indicato il ribasso percentuale al netto degli oneri per la sicurezza previsti nel bando di gara e con la stima dei costi interni per la sicurezza che gravano sull'impresa, ex art., 86, comma 3 bis, del d.lgs n. 163/06, e s.m.;
- c) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- d) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- e) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- f) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- g) sono presi in considerazione soltanto le ultime tre cifre decimali dei ribassi dopo la virgola;
- h) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
  - h.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
  - h.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione amministrativa.
- i) il concorrente si impegna a confermare nuovamente l'offerta economica presentata o a revocarla nel caso in cui la procedura di gara dovesse protrarsi per oltre 180 giorni.

### 4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- a) **avvalimento:** l'avvalimento è ammesso a norma del combinato disposto degli artt. 49 del d.lgs n. 163/06, e s.m. e 88 del d.P.R. n. 207/2010. Pertanto:
  - a1) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
  - b2) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
    - sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
    - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
      - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
      - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
      - attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
    - sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessarie per tutta la durata dell'appalto con l'individuazione e l'indicazione

delle risorse ( soprattutto del personale ) e dei mezzi di cui si avvarrà l'impresa concorrente; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ,
- b.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui punto III.1.1 del bando di gara;
- b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.3) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria;

## **5. Cause di esclusione:**

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ( art. 46, comma 1bis, del d.lgs n. 163/06, e s.m. ).

**PARTE SECONDA**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione:**

a.1) L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( offerta tecnica 70 punti - offerta economica 30 punti ), con l'applicazione della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a)i} ] \text{ dove:}$$

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti di natura *qualitativa*  $V_{(a)i}$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G, al d.P.R. n. 207/2010.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre;

- a.2) In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.3) Nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
- a.4) Nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2) e a.3);
- a.5) Qualora le offerte tecniche ammesse oppure uno o più d'uno degli elementi di valutazione i siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto a.1), la commissione giudicatrice attribuisce i coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica; trova comunque applicazione la formula di cui al precedente punto a.1);
- b) Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di natura quantitativa ( *prezzo* ) la commissione utilizza la seguente formula:

$$P = (P_{min} / P_x) * 40, \text{ dove } P \text{ è il punteggio attribuito al concorrente in esame;}$$

$P_{min}$  è il prezzo più basso tra quelli offerti dai concorrenti in Gara;

$P_x$  è il prezzo dell'offerta in esame;

**40** è il fattore ponderale assegnato all'offerta.

All'offerta più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte verranno assegnati i punteggi in misura proporzionale.

- c) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente;
- d) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m. sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:
- d.1) il punteggio relativo al prezzo, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- d.2) la somma del punteggio dell'offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile.

**2. Fase iniziale di ammissione alla gara:**

La commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa.



Successivamente sarà nominata una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti in seduta riservata.

Terminata la fase riservata, la commissione di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica per l'esame dell'offerta economica, previa lettura dei punteggi riportati nelle offerte tecniche.

Ad ogni modo:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, *in seduta pubblica*, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
  - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
  - b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
  - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m. non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7, e s.m.;
  - b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
  - b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede la gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura dei plichi, rendendole note ai presenti;
- e) l'avviso di convocazione della predetta seduta pubblica sarà resa nota, con un preavviso di almeno gg. 2 sul sito della Stazione Unica Appaltante, all'<http://sua.provincia.crotone.it>.

### **3. Buste interne.**

#### **3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione della graduatoria provvisoria.**

- a) la commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri previsti; in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

#### **3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica » e formazione della graduatoria finale**

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, e procede alla loro apertura, e verifica:
  - a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

- b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
  - b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale dei ribassi offerti, in lettere, di ciascun concorrente;
  - b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
  - b.3) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri previsti;
  - b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
  - b.5) a calcolare la soglia di anomalia;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
  - c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse ( a norma di legge ) ai fini della verifica di congruità;
  - c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
  - c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte, ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con le modalità di cui alla successiva lettera d);
- d) la stazione appaltante procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta ( art. 88, comma 7, del d.lgs n. 163/06, e s.m. ).

#### **4. Aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
  - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;
  - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

#### **5. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
  - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.;
  - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

Tutte le dichiarazioni e i documenti che il concorrente produce devono essere resi obbligatoriamente ai sensi della normativa sulla certificazione (d.P.R. 445/2000). Pertanto si precisa che nel caso di produzione di documenti gli stessi devono essere presentati in originale o copie conforme all'originale a **pena di esclusione.**

- a) A tal fine si precisa quanto segue
  - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
  - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i.;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3) dello stesso bando**;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.2) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://sua.provincia.crotone.it>.

**3. Disposizioni finali**

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto migliore offerente, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in

ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; **l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo originario aggiudicatario in sede di offerta.**

Quanto sopra potrà essere eseguito anche in caso di applicazione dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/98 e s.m.i.;

- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e s.m., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile unico del procedimento;
  - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e.2) il d.P.R. n. 107, del 2010;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

IL Responsabile del Procedimento  
f.to Paola Grandinetti